

Edilizia principale in Svizzera

Contratto Quadri della costruzione

Convenzioni aggiuntive

- Convenzione aggiuntiva del 13 dicembre 2012: adeguamenti del Contratto Quadri della costruzione
- Convention au 18.1.2011: adesione di Ginevra
- Convenzione del 11 maggio 2010: adesione dei sindacati Unia e Syna
- Convenzione aggiuntiva del 17 dicembre 2009: aumento dell'indennità per il pranzo/Modifica dell'art. 26 del contratto quadri della costruzione

Contratto collettivo di lavoro dei quadri della costruzione

(capi muratori e capi fabbrica)

2008

Convenzione addizionale 12

del 13 dicembre 2012
al Contratto Quadri della costruzione 08 (10)

La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)

da una parte

**i Quadri dell'Edilizia Svizzera,
il Sindacato Unia e
il Syna, Sindacato interprofessionale**

dall'altra

stipulano la seguente convenzione aggiuntiva al Contratto Quadri della costruzione del 18 settembre 2008/10:

Viste le trattative del 22 novembre e del 13 dicembre 2012, le parti summenzionate concordano le seguenti modifiche e aggiunte al Contratto Quadri della costruzione:

Art. 1 Raccomandazione per i salari

In applicazione dell'art. 22.1 del Contratto Quadri della costruzione, le parti raccomandano alle imprese sottoposte al medesimo di concedere, con effetto dal 1° gennaio 2013, un adeguamento salariale generale dello 0,5% ai capi muratori e ai capi fabbrica soggetti al contratto, sulla base del salario individuale al 31 dicembre 2012.

Art. 2 Adeguamento dei salari minimi

I salari minimi (mensili o annui in franchi) secondo l'art. 10.2 del Contratto Quadri della costruzione sono adeguati come segue dal 1° gennaio 2013 (modifica dell'art. 10.2 del Contratto Quadri della costruzione e dell'appendice 3 dello stesso):

Zona	fino al 31.12.2012 (finora)	dal 1.1.2013 (aumento dello 0,5%)
Rossa	CHF 6540.-- / mese	CHF 6573.-- / mese
Blu	CHF 6285.-- / mese	CHF 6316.-- / mese
Verde	CHF 6030.-- / mese	CHF 6060.-- / mese

Art. 3 Adeguamento del Contratto Quadri della costruzione a diverse disposizioni del CNM 12/15

Il Contratto Quadri della costruzione è adeguato come segue a diverse disposizioni del CNM 12/15 (Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera del 28 marzo 2012):

Art. 3.1

Modifica dell'art. 2 Campo di applicazione aziendale

1 Il Contratto Quadri della costruzione si applica a tutte le imprese o parti di imprese svizzere o estere attive in Svizzera, ai subappaltatori e ai cottimisti indipendenti che impiegano lavoratori, purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell'edilizia principale. L'attività che caratterizza l'impresa è l'attività svolta prevalentemente dall'impresa o dal reparto autonomo e viene determinata nel seguente modo:

- 1. in primo luogo si considera il criterio della «prestazione lavorativa in ore riferita all'attività dei reparti oggetto della verifica»;*
- 2. se per un motivo qualsiasi non è possibile adottare questa procedura, si applica il criterio della percentuale d'impiego;*
- 3. se anche questo metodo non conduce a un risultato inequivocabile, si applicano i criteri sussidiari, come il fatturato e l'utile, l'iscrizione nel registro di commercio e l'affiliazione all'associazione professionale.*

2 L'attività che caratterizza l'impresa o la parte d'impresa rientra nel settore dell'edilizia principale in particolare quando l'impresa o la parte d'impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi dei seguenti ambiti:

- a. edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni) e lavori in sotterraneo;*
- b. lavori di sterro, demolizioni, scariche e imprese di riciclaggio; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e il personale impiegato in queste strutture;*
- c. lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;*
- d. lavorazione del marmo e del granito;*
- e. imprese attive nella posa di ponteggi, nella costruzione e nell'isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici di tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);*
- f. imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo;*
- g. imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;*
- h. imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;*
- i. imprese di giardinaggio nella misura in cui l'attività che le caratterizza rientra nel settore dell'edilizia principale, ossia che eseguono prevalentemente lavori ai sensi del presente campo di applicazione aziendale, come lavori edili, opere di livellamento, di muratura ecc.;*
- j., —*
- k. trasporto da e verso cantieri; sono escluse le forniture di materiali edili prodotti industrialmente (ad es. mattoni, prodotti in calcestruzzo, ferri di armatura, calcestruzzo da centrale e rivestimenti stradali).*
- l. —*

Art. 3.2

Aggiunta all'art. 6 Disdetta del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (6.1)

Per i capi muratori e i capi fabbrica che hanno compiuto il 55° anno di età, il termine di disdetta nel 1° anno di servizio dopo il periodo di prova è di un mese, dal 2° al 9° anno di servizio di quattro mesi e dal 10° anno di servizio di sei mesi.

Art. 3.3

Aggiunta all'art. 6 Disdetta del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (6.4)

6.4.3. Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all'esercizio di una carica sindacale. Per il resto si applicano gli articoli 336-336b CO.

Art. 3.4

Modifica dell'art. 14.2 Assicurazione di indennità giornaliera per malattia

Negli art. 14.2.1, 14.2.2 e 14.2.3, l'80% per l'indennità giornaliera è sostituito dal 90%.

Inoltre l'art. 14.2.3 lett. b è modificato come segue:

b. versamento di un'indennità giornaliera pari al 90% del salario perso dal primo giorno di malattia; se la prestazione è differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, il salario perso durante questo periodo va corrisposto dal datore di lavoro. In questo caso le prestazioni possono essere ridotte se eccedono la perdita di guadagno (reddito netto) a seguito dell'evento assicurato.

Art. 3.5

Modifica dell'art. 26 Finanziamento dell'applicazione e della formazione

Dal 1° gennaio 2013, i contributi ammontano allo 0,95%, ossia 0,55% a carico dei lavoratori e 0,40% a carico dei datori di lavoro. I contributi sono suddivisi nel seguente modo: 0,32% per il settore dell'applicazione e 0,63% per quello della formazione. L'esatta ripartizione dei contributi è la seguente:

- Art. 26.4 Settore dell'applicazione: lavoratori 0,235%, datori di lavoro 0,085%
- Art. 26.5 Settore della formazione: lavoratori 0,315%, datori di lavoro 0,315%

Aggiunta all'art. 26.6 Regolamentazione dei dettagli (26.6.3)

26.6.3 (nuovo): La disciplina dei contributi di cui all'art. 26.4 e 26.5 è verificata regolarmente (almeno una volta all'anno) dalle parti del CNM. Se il patrimonio del Parifonds Edilizia scende alla metà del fabbisogno annuo, le parti del CNM decidono di adeguare i contributi in modo appropriato rispettando il rapporto di cinque a quattro tra il contributo dei lavoratori e quello dei datori di lavoro (rapporto di cinque a uno se il datore di lavoro è all'estero). In linea di principio gli adeguamenti dei contributi entrano in vigore l'anno successivo.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2013, previa approvazione degli organi competenti, e resta valida per la durata del Contratto Quadri della costruzione.

Zurigo, 21 dicembre 2012
(dopo l'approvazione di tutte le parti)

PER LA SOCIETÀ SVIZZERA DEGLI IMPRESARI-COSTRUTTORI

Daniel Lehmann Werner Messmer Heinrich Bütikofer

PER LA FEDERAZIONE SVIZZERA DEI QUADRI DELL'EDILIZIA

Urs Bendel Adrian Hässig Barbara Schiesser

PER IL SINDACATO UNIA

Nico Lutz André Kaufmann Vania Alleva

PER SYNA, SINDACATO INTERPROFESSIONALE

Ernst Zülle Kurt Regotz Tibor Menyhart

*Schweizerischer Baumeisterverband
Baukader Schweiz
Gewerkschaft Unia
Gewerkschaft Syna*

*Société Suisse des Entrepreneurs
Cadres de la Construction Suisse
Syndicat Unia
Syna, Syndicat interprofessionnel*

Convention

**du 18 janvier 2011 sur
la convention collective de travail pour les contremaîtres et les
chefs d'atelier
(convention des cadres de la construction 2008)**

entre

la **Société Suisse des Entrepreneurs (SSE)**,
Weinbergstrasse 49, 8042 Zurich

d'une part

et

les **Cadres de la Construction Suisse** (Fédération suisse des cadres de la construction), Mühlegasse
10, 4603 Olten ainsi que
le **Syndicat Unia**, Weltpoststrasse 20, 3015 Berne et
Syna, Syndicat interprofessionnel, Josefstrasse 59, 8005 Zurich,

d'autre part

concernant

**P'adhésion des parties contractantes locales de Genève à la convention des
cadres de la construction**

Compte tenu des rondes de négociations de 2010 ainsi que de la volonté manifestée par les parties contractantes de disposer d'une solution uniforme pour tous les contremaîtres et les chefs d'atelier du secteur principal de la construction en Suisse dans le droit du travail sur la base de la convention collective de travail des cadres de la construction (contremaîtres et chefs d'atelier) du 18 septembre 2007 / 15 octobre 2008 (convention des cadres de la construction 08 [10] ci-après) et, donc, également sur le territoire du canton de Genève, les parties contractantes concluent la convention suivante après consultation des parties contractantes locales du canton de Genève:

Art. 1 Adhésion à la convention des cadres de la construction 08 (10)

En application de l'art. 1 de la convention des cadres de la construction, les parties contractantes locales du secteur des contremaîtres respectivement des cadres de la construction déclarent leur adhésion à la convention des cadres de la construction 08 (10).

Art. 2 Modifications de la convention des cadres de la construction 08 (10)

2.1 L'art. 1 de la convention des cadres de la construction 08 (10) est modifié comme suit:

"La convention des cadres de la construction s'applique à l'ensemble du territoire de la Confédération suisse".

2.2 Art. 10.2.1 / Annexe 3: Les dispositions relatives au salaire minimum sont complétées comme suit:


„A l'annexe 3, l'indication „Genève“ dans la zone rouge.“

Art. 3 Entrée en vigueur de la convention


La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2011 après sa signature par toutes les parties contractantes.

Zurich, le 18 janvier 2011

Pour la Société Suisse des Entrepreneurs



Daniel Lehmann



CN Werner Messmer




Heinrich Bütikofer

Pour les Cadres de la Construction Suisse



Urs Bendel



Adrian Hässig



Barbara Schiesser

Pour le Syndicat Unia



Andreas Rieger



Hans Ulrich Scheidegger



André Kaufmann

Pour Syna, Syndicat interprofessionnel



Ernst Zülle



Werner Rindlisbacher



Eric Favre

*Schweizerischer Baumeisterverband
Baukader Schweiz
Gewerkschaft Unia
Gewerkschaft Syna*

i:\gov-socialpolitik\gov andere\baukader-poltervertrag\vs-10-05-20 baukader eht beitrif_11.doc

*Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Quadri dell'Edilizia Svizzera
Sindacato Unia
Syna, Sindacato interprofessionale*

Convenzione

dell'11 maggio 2010 sul Contratto collettivo di lavoro per capi muratori e capi fabbrica (Contratto Quadri della costruzione 2008)

tra

la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC),
Weinbergstrasse 49, 8042 Zurigo

da una parte

e

i Quadri dell'Edilizia Svizzera, Mühlegasse 10, 4603 Olten
l'Associazione Svizzera dei Quadri (ASQ), Schaffhauserstrasse 2-4, 8042 Zurigo e
il Sindacato Unia, Weltpoststrasse 20, 3015 Berna
il Syna, Sindacato interprofessionale, Josefstrasse 59, 8005 Zurigo

dall'altra

concernente

l'adesione dei sindacati al Contratto Quadri della costruzione 2008

Tenuto conto dei negoziati condotti alla fine del 2009 e all'inizio del 2010 e vista la volontà delle parti di disporre, per tutti i capi muratori e per tutti i capi fabbrica attivi nell'edilizia principale, di una soluzione unitaria in materia di diritto del lavoro, basata sul Contratto collettivo di lavoro dei quadri della costruzione del 18 settembre 2007 / 15 ottobre 2008 (di seguito Contratto Quadri della costruzione 2008), le parti stipulano la seguente convenzione dopo l'approvazione dei loro organi competenti¹:

Art. 1 Adesione al Contratto Quadri della costruzione 2008 e adeguamento del Contratto Quadri della costruzione 2008

1.1 I sindacati Unia e Syna aderiscono al Contratto Quadri della costruzione 2008, stipulato il 18 settembre 2007 / 15 ottobre 2008 dalla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori da una parte e dai Quadri dell'Edilizia Svizzera e l'Associazione Svizzera dei Quadri dall'altra.

1.2 L'art. 23 cpv. 2 del Contratto Quadri della costruzione 2008 è adeguato come segue:

«Nella Commissione paritetica svizzera di sorveglianza Costruzione (CPSSC) vengono nominati quattro rappresentanti della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori da un lato e quattro rappresentanti dei Quadri dell'Edilizia Svizzera, dell'Associazione Svizzera dei Quadri, del sindacato Unia e del sindacato Syna dall'altro. I quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori sono ripartiti nel seguente modo: un rappresentante per i Quadri dell'Edilizia Svizzera e uno per l'ASQ; un rappresentante per l'Unia e uno per il Syna.»

Art. 2 Negoziati

2.1 La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori si dichiara disposta ad avviare trattative su un adeguamento del Contratto Quadri della costruzione 2008 dopo l'adesione dei sindacati.

2.2 Ciascuna parte può presentare le proprie posizioni negoziali.

Art. 3 Entrata in vigore


La presente convenzione entra in vigore il 1° giugno 2010 dopo essere stata firmata dalle parti.

¹ Approvazione dell'Assemblea dei delegati della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori il 20 maggio 2010

Art. 4 Riserva

I sindacati Unia e Syna si riservano il diritto di recedere dal Contratto Quadri della costruzione per fine 2011, con un preavviso di sei mesi, se non venisse trovata una soluzione soddisfacente entro il 30 giugno 2011. In tal caso verrebbe rimesso in vigore, con effetto dal 1° gennaio 2012, il precedente Contratto per quadri muratori del 15 maggio 2003.

Zurigo, 20 maggio 2010



Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Daniel Lehmann


CN Werner Messmer


Heinrich Bütikofer


Per i Quadri dell'Edilizia Svizzera
Urs Bendel


Adrian Hässig


Barbara Schiesser

Per l'Associazione Svizzera dei Quadri


Urs Mejer


CS Rolf Bütiker


Beat Zürcher

Per il Sindacato Unia


Andreas Rieger


Hans Ulrich Scheidegger


André Kaufmann

Per il Syna, Sindacato interprofessionale


Ernst Zülle


Werner Rindlisbacher


Eric Favre

*Schweizerischer Baumeisterverband
Baukader Schweiz*

*Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Quadri dell'edilizia svizzera*

**Convenzione addizionale
del 17 dicembre 2009 al
contratto collettivo di lavoro dei quadri della costruzione 2008
(contratto quadri della costruzione)**

tra

la **Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)**,
Weinbergstrasse 49, 8042 Zurigo

e

Quadri dell'edilizia svizzera,
Mühlegasse 10, casella postale, 4603 Olten

concernente

**la raccomandazione salariale 2010
e
l'introduzione del Parifonds-Edilizia 2010 risp.
la modifica dell'art. 26 del contratto quadri della costruzione**

Art. 1 Raccomandazione salariale 2010

¹ In virtù dell'art. 22.1. del contratto collettivo di lavoro dei quadri della costruzione (contratto quadri della costruzione) 2008, le parti contraenti convengono su una raccomandazione salariale comune per l'aumento dei salari dei capi muratori e dei capi fabbrica.

² Le parti contraenti raccomandano di aumentare in generale dell'1%, a partire dal 1° gennaio 2010, il salario dei capi muratori e dei capi fabbrica che sottostanno al contratto dei quadri dell'edilizia, il cui rapporto di lavoro in un'impresa di costruzione è durato almeno sei mesi nel 2009. Il salario individuale di riferimento per il calcolo è quello effettivo al 31 dicembre 2009.

³ Per i lavoratori a tempo parziale, è raccomandato di ridurre l'adeguamento del salario conformemente al grado di occupazione.

⁴ I salari minimi di cui all'art.10.2.1 del contratto quadri della costruzione rimangono invariati.

Art. 2 Aumento dell'indennità per il pranzo

L'indennità di pranzo minimale di cui all'art. 12.2.2 del contratto quadri della costruzione viene aumentata di un franco a CHF 14.--; le condizioni stabilite in questo articolo rimangono invariate.

Art. 3 Modifica dell'art. 26 del contratto quadri della costruzione

L'art. 26 del contratto quadri della costruzione ha il seguente tenore dall'entrata in vigore di questa convenzione:

Art. 26 Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento

26.1 Partecipazione

Le parti del presente contratto partecipano al Parifonds-Edilizia. Sono coinvolte in eventuali trattative.

26.2 Parifonds-Edilizia

Il Parifonds-Edilizia ha la competenza di riscuotere e amministrare i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento in conformità al contratto quadri della costruzione.

26.3 Campo di applicazione

Sono sottoposti al Parifonds-Edilizia i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione geografico, aziendale e personale del contratto quadri della costruzione nonché i capi muratori e i capi fabbrica sottoposti al medesimo contratto. Sono escluse le imprese attive nell'estrazione di sabbia e ghiaia. Sono pure esclusi i Cantoni e le zone contrattuali di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese. Sono fatti salvi accordi cantonali complementari già in atto, concernenti fondi sociali paritetici. Se viene dichiarata l'obbligatorietà generale totale o parziale del Parifonds-Edilizia, il campo di applicazione è determinato dalle pertinenti disposizioni del testo di obbligatorietà generale.

26.4 Scopo del Parifonds-Edilizia

Da un lato il Parifonds-Edilizia ha lo scopo di coprire le spese per l'applicazione del contratto quadri della costruzione e di espletare altre mansioni di natura prevalentemente sociale. Dall'altro si prefigge di promuovere e incoraggiare il ricambio professionale, favorire la formazione e il perfezionamento professionali e sostenere misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

26.5 Contributi

Tutti i capi muratori e i capi fabbrica sottoposti al contratto quadri della costruzione versano un contributo alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento pari allo 0,7 per cento della massa salariale LAINF¹. Il datore di lavoro provvede alla riscossione e al versamento dei contributi al Parifonds-Edilizia. I datori di lavoro sottoposti al contratto quadri della costruzione versano un contributo alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento pari allo 0,5 per cento della massa salariale LAINF¹ dei capi muratori e capi fabbrica sottoposti al contratto quadri della costruzione.

26.6 Disposizioni esecutive

I dettagli come l'organizzazione dell'associazione, l'impiego dei mezzi, il regolamento delle prestazioni e l'applicazione (disposizioni esecutive) sono disciplinati nello statuto e nei regolamenti del Parifonds-Edilizia. Lo statuto e i regolamenti sono parte integrante del contratto quadri della costruzione.

26.7 Durata del Parifonds-Edilizia e scioglimento

1 Il Parifonds-Edilizia entra in vigore il 1° gennaio 2010 e si allinea in linea di principio alla validità del CNM. Il Parifonds-Edilizia viene mantenuto anche se un contratto collettivo di lavoro come il Contratto nazionale mantello e/o il contratto quadri della costruzione / contratto per capi muratori non è più applicabile. In tal caso i capi muratori e i capi fabbrica sottoposti al contratto quadri della costruzione / contratto per capi muratori come pure le imprese assoggettate devono continuare a versare i contributi di cui al capoverso 26.5.

2 Il Parifonds-Edilizia (e l'obbligo contributivo e il diritto alle prestazioni che ne conseguono) può tuttavia essere sciolto da una delle parti con disdetta scritta nei seguenti termini:

- a. nel mese successivo alla risoluzione del contratto quadri della costruzione / contratto per capi muratori della costruzione, per la fine del secondo mese successivo;*
- b. dal secondo mese dopo la risoluzione del contratto quadri della costruzione / contratto per capi muratori, con un preavviso di tre mesi, per la fine del mese.*

Art. 4 Entrata in vigore della convenzione

Questa convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2010 con la firma di ambedue le parti.

Zurigo, 21 dicembre 2009

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

Daniel Lehmann

CN Werner Messmer

Heinrich Bütikofer

Per i Quadri dell'edilizia svizzera

Adrian Hässig

Urs Bendel

Barbara Schiesser

¹ Equivale alla massa salariale SUVA